



Regione Calabria
*Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
della Giunta Regionale*

Circolare 326001 del 18/07/2023

Ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti
della Giunta Regionale e Strutture Equiparate

Ai Dirigenti Referenti PCT

A tutto il personale a mezzo AD Globale

Oggetto: PIAO 2023 - 2025 - Allegato 4 - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2023/2025 – **Misure di prevenzione della corruzione – tutela del dipendente che segnala un illecito “whistleblower”**

Gent.mi,

a seguito dell'entrata in vigore in Italia, a far data dal 15.7.2023, della Direttiva (UE) 2019/1937, per effetto del decreto attuativo D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, fermo restando quanto già espresso con circolare n. Prot. 79238 del 20.02.2023 (link: <https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?22126>) ed in conformità alle linee guida ANAC pubblicate con Delibera n. 311 del 12.7.2023 in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, che ad ogni buon fine si allegano alla presente, si ritiene necessario comunicare le novità introdotte nel nostro ordinamento, nell'ambito del settore pubblico, in materia di “whistleblowing”.

Il *whistleblower* è la persona (dipendenti; lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico; volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti; azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico) che segnala, divulga ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico, quando il rapporto giuridico è in corso ma anche durante il periodo di prova o quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali, ovvero successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati).

Il “whistleblower” può segnalare violazioni del diritto interno (illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001) o del diritto UE, già compiute o non ancora compiute ma che il *whistleblower* ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti i fondati sospetti, oppure le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate le attività illecite.

Le violazioni segnalate devono essere quelle tipizzate e incidere sull'interesse pubblico o sull'interesse all'integrità della pubblica amministrazione o dell'ente.

Le disposizioni del decreto non si applicano «alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate».

I motivi che hanno indotto il *whistleblower* a effettuare la segnalazione sono da considerarsi irrilevanti al fine di decidere sul riconoscimento delle tutele previste dal decreto.

Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali appositamente predisposti:

1. canale interno regionale;
2. canale esterno gestito da ANAC;
3. divulgazioni pubbliche;
4. Denuncia all'autorità giudiziaria o contabile

La scelta del canale di segnalazione non è più rimessa alla discrezione del *whistleblower* in quanto in via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all'art. 6 del Dlgs. 24/2023, è possibile effettuare una segnalazione esterna.

Come noto, la gestione della segnalazione tramite canale interno è affidata a questo RPCT che garantisce la totale riservatezza della identità del segnalante e del contenuto della segnalazione tramite un sistema di crittografia.

La Regione Calabria si è infatti dotata di un software appositamente creato per le segnalazioni del "*whistleblower*" che ad oggi conta poco più di 300 iscritti.

L'Autorità competente per le segnalazioni esterne è l'ANAC alla quale è possibile rivolgersi solo se si ritiene che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse, oppure la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione, ovvero ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito.

Si può procedere alla divulgazione pubblica quindi «rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone» se la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni; la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Il D.lgs. 24/2023 contempla un sistema di protezione del *whistleblower* tramite:

- tutela della riservatezza (la segnalazione è sottratta al diritto di accesso e vige il divieto di rivelare l'identità del *whistleblower*, inoltre è tutelata anche l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione);
- misure di sostegno che consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti

della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

- protezione dalle ritorsioni, essendo vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata, laddove per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, e limitazioni dalle responsabilità. La gestione delle comunicazioni di ritorsione compete all'ANAC.
- Le misure di protezione si applicano anche al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata); alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente, agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Ovviamente la buona fede del *whistleblower* è presunta e beneficerà delle tutele solo se, al momento della segnalazione, aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Nel rappresentare nuovamente la necessità di avere un numero più alto possibile di iscrizioni al sistema adottato dalla regione Calabria raggiungibile al seguente link: <https://wb.regione.calabria.it/REGIONECALABRIA/Account/Login> posto che più alto è il numero di iscritti più è garantita la riservatezza del segnalante, sono certa che le SSLL saranno sensibili e attenti rispetto al nuovo sollecito sull'utilizzo di questo sistema fondamentale della prevenzione della corruzione.

Alla presente si riallega il manuale operativo per l'iscrizione al software in materia di whistleblowing.

Cordiali saluti.

Il RPCT

Avv. Ersilia Amatruda